Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

26 marzo 2020*

«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Contratti di credito ai consumatori – Direttiva 2008/48/CE – CE – Articolo 3, lettera g), articolo 10, paragrafo 2, e articolo 22, paragrafo 1 – Livello di armonizzazione – Nozione di "costo del credito extrainteressi" – Direttiva 93/13/CEE – Articolo 1, paragrafo 2 – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Limite massimo del costo totale del credito extrainteressi – Clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative – Esclusione»

Nella causa C-779/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich (Tribunale circondariale di Siemianowice Śląskie, Polonia), con decisione del 9 novembre 2018, pervenuta in cancelleria il 12 dicembre 2018, nel procedimento

**Mikrokasa S.A.,**

**Revenue Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty**

contro

**XO,**

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da J.-C. Bonichot, presidente di sezione, M. Safjan, L. Bay Larsen, C. Toader (relatrice) e N. Jääskinen, giudici,

avvocato generale: G. Hogan

cancelliere: M. Aleksejev, capo unità

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 13 novembre 2019,

considerate le osservazioni presentate:

– per Mikrokasa S.A., da M. Kamiński, radca prawny;

– per il governo polacco, da B. Majczyna, M. Kamejsza-Kozłowska e D. Lutostańska, in qualità di agenti;

* Lingua processuale: il polacco.

– per la Commissione europea, da G. Goddin, K. Herbout-Borczak, A. Szmytkowska e N. Ruiz García, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 19 dicembre 2019,

ha pronunciato la seguente

## Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29), e della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (GU 2008, L 133, pag. 66 e rettifiche GU 2009, L 207, pag. 14, GU 2010, L 199, pag. 40, e GU 2011, L 234, pag. 46).

2 La presente domanda è stata presentata in relazione a due cause, riunite dal giudice del rinvio, che vedono contrapposti, rispettivamente, da un lato, Mikrokasa S.A. e Revenue Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (in prosieguo: «Revenue») e, dall'altro lato, XO, in relazione ad alcune domande di pagamento di importi dovuti nell'ambito di due contratti di credito al consumo.

### Contesto normativo

#### *Diritto dell'Unione*

*Direttiva 93/13*

3 Il tredicesimo e il ventiquattresimo considerando della direttiva 93/13 così recitano:

«considerando che si parte dal presupposto che le disposizioni legislative o regolamentari degli Stati membri che disciplinano, direttamente o indirettamente, le clausole di contratti con consumatori non contengono clausole abusive; che pertanto non si reputa necessario sottoporre alle disposizioni della presente direttiva le clausole che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative nonché principi o disposizioni di convenzioni internazionali di cui gli Stati membri o la Comunità sono parte; che a questo riguardo l'espressione "disposizioni legislative o regolamentari imperative" che figura all'articolo 1, paragrafo 2 comprende anche le regole che per legge si applicano tra le parti contraenti allorché non è stato convenuto nessun altro accordo;

(...)

considerando che le autorità giudiziarie e gli organi amministrativi degli Stati membri devono disporre dei mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione delle clausole abusive contenute nei contratti stipulati con i consumatori».

4 L'articolo 1 della suddetta direttiva così dispone:

«1. La presente direttiva è volta a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore.

2. Le clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative e disposizioni o principi di convenzioni internazionali, in particolare nel settore dei trasporti, delle quali gli Stati membri o la Comunità sono parte, non sono soggette alle disposizioni della presente direttiva».

5 L'articolo 3 di detta direttiva 93/13 definisce le condizioni alle quali una clausola contenuta in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore si considera abusiva.

6 L'articolo 6, paragrafo 1, della medesima direttiva così dispone:

«Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».

7 L'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 è del seguente tenore:

«Gli Stati membri, nell'interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».

*Direttiva 2008/48*

8 I considerando 7, 9, 19, 20 e 44 della direttiva 2008/48 così recitano:

«(7) Per facilitare il sorgere di un efficiente mercato interno del credito al consumo è necessario prevedere un quadro comunitario armonizzato in una serie di settori fondamentali. Visto il continuo sviluppo del mercato del credito al consumo e considerata la crescente mobilità dei cittadini europei, una legislazione comunitaria lungimirante, che sia adattabile alle future forme di credito e lasci agli Stati membri un adeguato margine di manovra in sede di attuazione, dovrebbe contribuire alla creazione di un corpus normativo moderno in materia di credito al consumo.

(...)

(9) È necessaria una piena armonizzazione che garantisca a tutti i consumatori della Comunità di fruire di un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi e che crei un vero mercato interno. (...)

(...)

(19) Affinché i consumatori possano prendere le loro decisioni con piena cognizione di causa, è opportuno che ricevano informazioni adeguate, che il consumatore possa portare con sé ed esaminare, prima della conclusione del contratto di credito, circa le condizioni e il costo del credito e le loro obbligazioni. Per assicurare la maggiore trasparenza possibile e per consentire il raffronto tra le offerte, tali informazioni dovrebbero comprendere, in particolare, il tasso annuo effettivo globale relativo al credito, determinato nello stesso modo in tutta la Comunità. (...)

(20) Il costo totale del credito al consumatore dovrebbe comprendere tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte, le spese per gli intermediari del credito e tutte le altre spese, legate al contratto di credito, che il consumatore deve pagare, escluse le spese notarili. Occorre stabilire in modo oggettivo in quale misura il creditore è a conoscenza dei costi, tenendo conto degli obblighi di diligenza professionale.

(...)

(44) Ai fini della trasparenza e della stabilità del mercato e in attesa di una maggiore armonizzazione, gli Stati membri dovrebbero assicurarsi che vigano misure appropriate di regolamentazione o controllo nei confronti dei creditori».

9 Ai sensi dell'articolo 1, la direttiva 2008/48 ha per obiettivo l'armonizzazione di taluni aspetti delle disposizioni degli Stati membri in materia di contratti di credito ai consumatori.

10 L'articolo 3 della medesima direttiva stabilisce quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

a) "consumatore": una persona fisica che, nell'ambito delle transazioni disciplinate dalla presente direttiva, agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale o professionale;

(...)

g) "costo totale del credito per il consumatore": tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili; sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte;

h) "importo totale che il consumatore è tenuto a pagare": la somma tra importo totale del credito e costo totale del credito al consumatore;

(...)».

11 L'articolo 5 della suddetta direttiva, intitolato «Informazioni precontrattuali», così dispone:

«1. Il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito, sulla base delle condizioni di credito offerte dal creditore e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore, forniscono al consumatore, in tempo utile prima che egli sia vincolato da un contratto o da un'offerta di credito, le informazioni necessarie per raffrontare le varie offerte al fine di prendere una decisione con cognizione di causa in merito alla conclusione di un contratto di credito. Tali informazioni, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, sono fornite mediante il modulo relativo alle «Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori» riportate nell'allegato II. Si considera che il creditore abbia soddisfatto gli obblighi di informazione di cui al presente paragrafo e all'articolo 3, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2002/65/CE se ha fornito le "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori".

Le informazioni di cui trattasi riguardano:

(...)

c) l'importo totale del credito e le condizioni di prelievo;

(...)

g) il tasso annuo effettivo globale e l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare, illustrati mediante un esempio rappresentativo che deve riportare tutte le ipotesi utilizzate per il calcolo di tale tasso; ove il consumatore abbia indicato al creditore uno o più elementi del credito che

preferisce, quali la durata del contratto di credito e l'importo totale del credito, il creditore deve tenerne conto; se un contratto di credito prevede diverse modalità di prelievo con spese o tassi debitori diversi e il creditore si avvale dell'ipotesi di cui all'allegato I, parte II, lettera b), egli indica che altri meccanismi di prelievo per detto tipo di contratto di credito possono comportare tassi annui effettivi globali più elevati;

(...)».

12 L'articolo 10 della medesima direttiva, intitolato «Informazioni da inserire nei contratti di credito», prevede quanto segue:

«1. I contratti di credito sono redatti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole. Tutte le parti del contratto ricevono copia del contratto di credito. Il presente articolo si applica fatte salve le norme nazionali riguardanti la validità della conclusione dei contratti conformi alla normativa comunitaria.

2. Nel contratto di credito figurano, in modo chiaro e conciso, le informazioni seguenti:

(...)

d) l'importo totale del credito e le condizioni di prelievo;

(...)

g) il tasso annuo effettivo globale e l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare, calcolati al momento della conclusione del contratto di credito; sono indicate tutte le ipotesi utilizzate per il calcolo di tale tasso;

(...)

u) se del caso, identità e indirizzo della competente autorità di controllo;

(...)».

13 L'articolo 22 della direttiva 2008/48, intitolato «Armonizzazione e obbligatorietà della direttiva», così dispone:

«1. Nella misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni armonizzate, gli Stati membri non possono mantenere né introdurre nel proprio ordinamento disposizioni diverse da quelle in essa stabilite.

(...)

3. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché le disposizioni adottate per dare esecuzione alla presente direttiva non possano essere eluse attraverso l'impiego di forme particolari di contratti, in particolare includendo prelievi o contratti di credito che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva in contratti di credito la cui natura o finalità consenta di evitare l'applicazione della direttiva stessa.

(...)».

## *Diritto polacco*

### *Codice civile*

14 Ai sensi dell'articolo 359 del kodeks cywilny (codice civile):

«1. Gli interessi su una somma di denaro sono dovuti soltanto se ciò risulta da un negozio giuridico o da una legge, da una pronuncia del giudice o da una decisione di un'altra autorità competente.

2. Se il tasso d'interesse non è altrimenti specificato, sono dovuti gli interessi legali a un tasso corrispondente alla somma del tasso di riferimento del Narodowy Bank Polski (Banca nazionale di Polonia) più 3,5 punti percentuali.

$2^1$. Il tasso d'interesse massimo risultante da un negozio giuridico non può superare, su base annua, il doppio del tasso d'interesse legale (interessi massimi consentiti).

$2^2$. Se il tasso d'interesse risultante da un negozio giuridico supera il tasso d'interesse massimo, la misura degli interessi dovuti è pari al massimo consentito.

$2^3$. Le clausole contrattuali non possono escludere né limitare le disposizioni relative agli interessi massimi, nemmeno nel caso in cui venga operata la scelta di applicare una legge straniera. In questo caso si applicano le disposizioni della presente legge.

4. Il Ministro della Giustizia annuncia il tasso degli interessi legali mediante avviso sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia "Monitor Polski"».

15 L'articolo $385^1$ del suddetto codice dispone quanto segue:

«1. Le clausole dei contratti stipulati con i consumatori, che non sono state oggetto di negoziato individuale, non sono per essi vincolanti qualora configurino i loro diritti ed obblighi in modo contrario al buon costume, integrando una grave violazione dei loro interessi (clausole abusive). Ciò non vale per le clausole che determinano le prestazioni principali delle parti, compreso il prezzo o la remunerazione, purché siano formulate in modo chiaro.

2. Qualora una clausola contrattuale non sia vincolante per il consumatore ai sensi del paragrafo 1, la restante parte del contratto rimane vincolante tra le parti.

3. Per clausole dei contratti che non sono state oggetto di negoziato individuale si intendono le clausole sul contenuto delle quali il consumatore non ha avuto reale influenza. In particolare, ciò si riferisce alle clausole contrattuali riprese dalle condizioni generali del contratto proposte al consumatore dalla controparte.

(...)».

### *Legge relativa al credito ai consumatori*

16 L'ustawa o kredycie konsumenckim (legge in materia di credito ai consumatori), del 12 maggio 2011 (Dz. U. n. 126, posizione 715), nella versione in vigore alla data dei fatti di cui al procedimento principale (in prosieguo: la «legge sul credito al consumo»), traspone la direttiva 2008/48 nell'ordinamento giuridico polacco.

17 L'articolo 5, paragrafo 1, punti da 6 a 8, di tale legge, stabilisce quanto segue:

«costo totale del credito – tutti i costi che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito, in particolare: a) gli interessi, le spese, le commissioni, le imposte ed i margini, di cui il creditore è a conoscenza nonché b) i costi relativi a servizi accessori, in particolare i premi assicurativi, se il loro pagamento è obbligatorio per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, escluse le spese notarili che sono a carico del consumatore;

costi del credito extrainteressi – tutti i costi sostenuti dal consumatore in relazione al contratto di credito al consumo, esclusi gli interessi;

importo totale del credito – il limite massimo di tutti gli importi, esclusi i costi del credito, che il creditore mette a disposizione del consumatore in virtù di un contratto di credito e, in caso di contratti per i quali non è stato previsto tale limite massimo, la somma di tutti gli importi, esclusi i costi del credito, che il creditore mette a disposizione del consumatore in virtù di un contratto di credito;

importo totale che il consumatore è tenuto a pagare – la somma del costo totale del credito più l'importo totale del credito».

18 L'articolo 13 di detta legge è così formulato:

«1. Il creditore o l'intermediario del credito, prima della conclusione di un contratto di credito al consumo, è tenuto a fornire al consumatore, su un supporto durevole, in tempo utile per consentirgliene la piena conoscenza, le seguenti informazioni:

(...)

5) l'importo totale del credito;

6) i termini e le modalità di prelievo del credito;

7) l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare;

(...)

10) se del caso, le informazioni su altri costi che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito al consumo, in particolare, sugli interessi, sulle commissioni, sui margini, sulle spese, comprese le spese di gestione di uno o più conti su cui sono registrate le operazioni di pagamento e i prelievi, tra cui le spese relative all'utilizzazione di un mezzo di pagamento che permetta di effettuare pagamenti e prelievi, nonché sui costi relativi a servizi accessori, in particolare sui premi assicurativi, di cui il creditore sia a conoscenza, nonché sulle condizioni alle quali i suddetti costi possono essere modificati;

11) l'informazione circa la necessità di pagare le eventuali spese notarili;

(...)».

19 L'articolo 30 della medesima legge prevede quanto segue:

«1. Il contratto di credito al consumo, fatti salvi gli articoli da 31 a 33, deve specificare:

(...)

2) il tipo di credito;

(...)

4) l'importo totale del credito;

5) i termini e le modalità di prelievo del credito;

6) il tasso debitore, (...);

7) il tasso annuo effettivo globale e l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare stabilito al momento della conclusione del contratto di credito al consumo, con l'indicazione di tutti i criteri utilizzati per il suo calcolo;

8) le condizioni e le scadenze di rimborso del credito, (...);

9) un estratto delle scadenze e delle condizioni di pagamento degli interessi debitori e di ogni altro costo del credito, nel caso in cui il creditore o l'intermediario del credito conceda un periodo di tolleranza per il rimborso del credito;

10) informazioni sugli altri costi che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito al consumo, in particolare sulle spese, comprese le spese di gestione di uno o più conti su cui sono registrate le operazioni di pagamento e i prelievi, tra cui le spese relative all'utilizzazione di un mezzo di pagamento che permetta di effettuare pagamenti e prelievi, nonché sulle commissioni, sui margini e sui costi dei servizi accessori, in particolare sui premi assicurativi, di cui il creditore sia a conoscenza, nonché sulle condizioni alle quali i suddetti costi possono essere modificati;

(...)».

20 Ai sensi dell'articolo 36a della medesima legge:

«1. L'importo massimo dei costi di credito extrainteressi è calcolato secondo la seguente formula:

$MPKK \leq (K \times 25\%) + (K \times n/R \times 30\%)$

in cui i singoli simboli stanno per:

MPKK – importo massimo dei costi di credito extrainteressi,

K – importo totale del credito,

n – periodo di rimborso, espresso in giorni,

R – numero di giorni per anno.

2. I costi del credito extrainteressi non possono superare, per l'intera durata del credito, l'importo totale del credito.

3. I costi del credito extrainteressi risultanti da un contratto di credito al consumo non sono dovuti nella misura in cui essi superano l'importo massimo dei costi del credito extrainteressi calcolati secondo le modalità di cui al paragrafo 1 o l'importo totale del credito».

21 L'articolo 47 della legge relativa al credito ai consumatori è così formulato:

«Le clausole contrattuali non possono escludere né limitare i diritti del consumatore previsti dalla legge. In questi casi si applicano le disposizioni della presente legge».

**Procedimento principale e questioni pregiudiziali**

22 Le due controversie all'origine della presente domanda di pronuncia pregiudiziale, riunite dal giudice del rinvio con decisione dell'8 novembre 2018, sono state promosse dagli istituti bancari Mikrokasa e Revenue contro XO.

23 Nel primo procedimento, il 21 dicembre 2016, XO aveva concluso, in qualità di consumatore ai sensi della direttiva 2008/48, un contratto di prestito con Mikrokasa dell'importo di 4 000 zloty polacchi (PLN) (circa EUR 940), da rimborsare in 30 rate mensili entro il 28 giugno 2019. In base a tale contratto, il consumatore si era inoltre impegnato a pagare PLN 600 (circa EUR 139) per spese di istruttoria della pratica di prestito nonché PLN 3 400 (circa EUR 790) per oneri amministrativi. Venivano inoltre addebitati interessi contrattuali al tasso del 7% annuo, per un importo di PLN 371,87 (circa EUR 86).

24 A seguito della totale mancanza di pagamenti, Mikrokasa ha agito giudizialmente contro XO dinanzi al Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich I Wydział Cywilny (Tribunale circondariale di Siemianowice Śląskie, prima sezione civile, Polonia), chiedendo che quest'ultima fosse condannata al pagamento dell'importo di PLN 8 184,53 (circa EUR 1 927).

25 Per quanto riguarda la seconda causa, il medesimo consumatore, in data 21 novembre 2016, aveva concluso via internet un contratto di prestito con IPF Polska sp. z. o. o., per l'importo di PLN 3 000 (circa EUR 703,18), da rimborsare entro il 28 maggio 2018. In base alle clausole di detto contratto, il consumatore era tenuto a pagare una commissione pari a PLN 2 084 (circa EUR 488,46). Gli interessi contrattuali venivano addebitati a un tasso del 10% annuo, per un importo totale di PLN 248,41 (circa EUR 57).

26 Il credito risultante da tale contratto veniva trasferito da IPF Polska a Revenue mediante contratto di cessione del 16 agosto 2017. Quest'ultima, il 27 ottobre 2017, ha proposto ricorso contro XO, per ottenere il pagamento di PLN 5 196,68 (circa EUR 1 218,09) per mancato pagamento. Il Sąd Rejonowy Lublin Zachód w Lublinie (Tribunale circondariale di Lublino Ovest, Polonia) ha emesso una decisione di ingiunzione di pagamento. Il consumatore ha presentato opposizione avverso la suddetta decisione dinanzi al Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich (Tribunale circondariale di Siemianowice Śląskie, Polonia).

27 Tale giudice rileva che i costi del credito extrainteressi nei due contratti di cui al procedimento principale sono stati calcolati sulla base della formula stabilita dalla normativa nazionale all'articolo 36a della legge sul credito al consumo e non superano l'importo massimo consentito.

28 Tuttavia, tale giudice esprime dubbi quanto alla conformità con la direttiva 2008/48, e in particolare alla luce della piena armonizzazione realizzata da tale direttiva, di una normativa nazionale che introduce una nozione di «costo del credito extrainteressi», che non è prevista da detta direttiva. In particolare, occorrerebbe chiedersi se l'introduzione di una tale nozione possa violare gli obiettivi fissati dalla direttiva 2008/48.

29 Inoltre, nel caso di costi totali extrainteressi calcolati nel modo stabilito dal legislatore all'articolo 36a della legge sul credito al consumo, tali costi sarebbero determinati sulla base di una formula indipendente dai servizi effettivamente prestati e dalle risorse impegnate dal professionista. Pertanto, il consumatore non avrebbe la possibilità di conoscere i costi effettivi del credito e di essere debitamente informato sulla propria situazione giuridica al momento della conclusione del contratto.

30 Il giudice del rinvio nutre altresì dubbi quanto all'applicabilità della direttiva 93/13 in presenza di clausole che rispettino le disposizioni nazionali relative al costo massimo consentito.

31 Tale giudice sottolinea che il legislatore polacco ha cercato di garantire, mediante l'adozione dell'articolo 36a della legge sul credito al consumo, i limiti dei costi addebitati ai consumatori, precisando che il costo totale del credito, esclusi gli interessi, non doveva superare il 55% dell'importo totale del prestito nell'arco di un anno, l'85% nell'arco di due anni e il 100% indipendentemente dalla durata del credito.

32 Tuttavia, secondo detto giudice, in pratica, i professionisti sceglierebbero spesso l'importo massimo consentito secondo la formula legale, senza necessariamente tener conto dei costi effettivamente sostenuti.

33 Di conseguenza, si dovrebbe temere che il professionista benefici di un vantaggio eccessivo e ingiustificato a spese del consumatore, il che comporterebbe un notevole squilibrio per quest'ultimo risultante dal confronto tra l'importo totale del credito e il costo totale di tale credito.

34 Il giudice del rinvio rileva altresì che la prassi attuale dei giudici polacchi è divergente, in quanto alcuni di essi escludono dal controllo del carattere abusivo i costi determinati sulla base dell'articolo 36a della legge sul credito al consumo, mentre altri giudici valutano tali costi secondo i criteri stabiliti dalla normativa nazionale che recepisce l'articolo 3 della direttiva 93/13.

35 Ciò premesso, il Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich (Tribunale circondariale di Siemianowice Śląskie) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se le disposizioni della direttiva 2008/48, (...) segnatamente gli articoli 3, lettera g), 10, paragrafo 1, e 22, paragrafo 1, debbano essere interpretate nel senso che esse ostano a che i cosiddetti "costi del credito extrainteressi", stabiliti in misura forfettaria secondo una formula di calcolo prevista per legge, descritta all'articolo 36a della legge in materia di credito ai consumatori, vengano distinti dal cosiddetto "costo totale del credito per il consumatore", definito nella succitata direttiva, in modo che renda possibile nascondere al consumatore gli effettivi costi del credito extrainteressi sostenuti dal professionista.

2) Se le disposizioni della direttiva 93/13, (...) segnatamente gli articoli 1, paragrafo 2, 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, debbano essere interpretate nel senso che esse ostano al controllo delle clausole dei contratti di credito ai consumatori alla luce delle prescrizioni di cui all'articolo 3 della medesima direttiva, nella parte relativa ai cosiddetti costi del credito extrainteressi, i cui criteri di determinazione sono specificati all'articolo 36a della legge in materia di credito ai consumatori».

## Sulle questioni pregiudiziali

### *Sulla prima questione*

36 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 3, lettera g), l'articolo 10, paragrafo 1, e l'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una disposizione nazionale, che prevede un metodo di calcolo relativo all'importo massimo dei costi del credito extrainteressi che possono essere imposti al consumatore nell'ambito dei crediti al consumo.

37 Innanzitutto, è opportuno ricordare che, ai sensi dell'articolo 1, la direttiva 2008/48 ha per obiettivo l'armonizzazione di taluni aspetti delle disposizioni degli Stati membri in materia di contratti di credito ai consumatori.

38 Inoltre, dall'articolo 22, paragrafo 1, di tale direttiva risulta che, nella misura in cui la direttiva di cui trattasi contiene disposizioni armonizzate, gli Stati membri non possono mantenere né introdurre disposizioni nazionali diverse da quelle previste da detta direttiva.

39 Infine, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, al fine di garantire una tutela dei consumatori estesa, il legislatore dell'Unione adotta, all'articolo 3, lettera g), di quest'ultima, una definizione ampia della nozione di «costo totale del credito per il consumatore» come riferita a tutti i costi, compresi gli interessi, le tasse e tutti gli altri tipi di spese che il consumatore è tenuto a pagare per il contratto di credito e che sono noti al mutuante, ad eccezione delle spese notarili (v., in tal senso, sentenze del 26 febbraio 2015, Matei, C-143/13, EU:C:2015:127, punto 48, dell'8 dicembre 2016, Verein für Konsumenteninformation, C-127/15, EU:C:2016:934, punto 35, e dell'11 settembre 2019, Lexitor, C-383/18, EU:C:2019:702, punto 23).

40 Orbene, la direttiva 2008/48 non prevede né la nozione di «costo del credito extrainteressi» né disposizioni che disciplinino la questione della limitazione dei costi del credito o la ripartizione di tali costi tra il professionista e il consumatore. Dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte risulta che detto «costo totale del credito extrainteressi» costituisce una sottocategoria del «costo del credito», ai sensi dell'articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48, fermo restando che quest'ultimo costo comprende tutti i costi, ivi compresi, in particolare, gli interessi.

41 L'articolo 5, paragrafo 1, lettera g), della suddetta direttiva, che elenca le informazioni precontrattuali che devono essere fornite al consumatore prima della conclusione del contratto, e l'articolo 10, paragrafo 2, lettera g), della medesima direttiva, riguardante le informazioni che devono essere inserite nel contratto, in modo chiaro e conciso, prevedono un obbligo di informare il consumatore dell'«importo totale che il consumatore è tenuto a pagare», definito all'articolo 3, lettera h), della direttiva 2008/48 come la «somma tra importo totale del credito e costo totale del credito al consumatore». Tali disposizioni non prevedono un obbligo di informazione riguardante il costo del credito extrainteressi o le modalità di calcolo dello stesso.

42 Di conseguenza, si deve constatare che la direttiva 2008/48 non prevede alcuna disposizione armonizzata riguardante il «costo del credito extrainteressi» o le modalità con cui quest'ultimo debba essere calcolato.

43 Sebbene la direttiva 2008/48 armonizzi solo taluni aspetti delle norme degli Stati membri in materia di contratti di credito ai consumatori, dal considerando 44 di tale direttiva risulta che, ai fini della trasparenza e della stabilità del mercato e in attesa di una maggiore armonizzazione, gli Stati membri dovrebbero provvedere a che vigano misure appropriate di regolamentazione o controllo nei confronti

dei creditori (v., in tal senso, sentenza del 6 giugno 2019, Schyns, C-58/18, EU:C:2019:467, punto 44). Occorre, tuttavia, assicurarsi che tali misure non siano in contrasto con i settori armonizzati dalla direttiva 2008/48.

44 A tale riguardo, è opportuno ricordare che la direttiva 2008/48 è stata adottata con il duplice obiettivo di garantire a tutti i consumatori dell'Unione europea un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi, e di facilitare il sorgere di un efficiente mercato interno del credito al consumo (sentenze del 5 settembre 2019, Pohotovosť, C-331/18, EU:C:2019:665, punto 41, e del 19 dicembre 2019, Home Credit Slovakia, C-290/19, EU:C:2019:1130, punto 28, nonché giurisprudenza ivi citata).

45 Orbene, l'articolo 10 di tale direttiva elenca le informazioni che devono essere inserite nel contratto in modo chiaro e conciso. La Corte ha già statuito che l'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva suddetta opera una piena armonizzazione per quanto riguarda gli elementi che devono essere obbligatoriamente inclusi nel contratto di credito (sentenza del 5 settembre 2019, Pohotovosť, C-331/18, EU:C:2019:665, punto 50).

46 Inoltre, come è stato ricordato al punto 38 della presente sentenza, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, nella misura in cui quest'ultima contiene disposizioni armonizzate, gli Stati membri non possono mantenere né introdurre nel proprio ordinamento disposizioni diverse da quelle in essa stabilite.

47 Nel caso di specie, dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte risulta che le disposizioni nazionali riguardanti il costo del credito extrainteressi non fanno altro che stabilire un limite massimo e un metodo di calcolo di tale costo, nonché le conseguenze dell'inosservanza di tale limite massimo. In ogni caso, come rilevato dall'avvocato generale ai paragrafi 59 e 60 delle sue conclusioni, spetta al giudice del rinvio verificare che la normativa nazionale non imponga obblighi di informazione supplementari.

48 Alla luce delle considerazioni che precedono, l'articolo 3, lettera g), l'articolo 10, paragrafo 2, e l'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che prevede un metodo di calcolo relativo all'importo massimo del costo del credito extrainteressi che può essere imposto al consumatore, a condizione che tale normativa non introduca obblighi di informazione supplementari riguardanti tale costo del credito extrainteressi, che si aggiungano a quelli previsti da detto articolo 10, paragrafo 2.

### *Sulla seconda questione*

49 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che è esclusa dall'ambito di applicazione di tale direttiva una clausola contrattuale, che fissa il costo del credito extrainteressi rispettando il limite massimo previsto da una disposizione nazionale, senza necessariamente tener conto dei costi effettivamente sostenuti.

50 Va ricordato, a tal proposito, che l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13, che riguarda le clausole che riproducono le disposizioni legislative o regolamentari imperative, sancisce un'esclusione dall'ambito di applicazione di quest'ultima soggetta, secondo la giurisprudenza della Corte, a due condizioni. Da un lato, la clausola contrattuale deve riprodurre una disposizione legislativa o regolamentare e, dall'altro, tale disposizione deve essere imperativa (sentenze del 7 novembre 2019, Kanyeba e a., da C-349/18 a C-351/18, EU:C:2019:936, punto 60, nonché del 3 marzo 2020, Gómez del Moral Guasch, C-125/18, EU:C:2020:138, punto 31).

51 Al fine di stabilire se tali condizioni siano soddisfatte, la Corte ha statuito che incombe al giudice nazionale verificare se la clausola contrattuale in questione riproduca disposizioni del diritto nazionale applicabili in maniera imperativa tra i contraenti indipendentemente da una loro scelta, o che sono di

natura suppletiva e che, pertanto, sono applicabili in via residuale, ossia allorché non è stato convenuto alcun altro accordo tra i contraenti al riguardo (sentenza del 3 marzo 2020, Gómez del Moral Guasch, C-125/18, EU:C:2020:138, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

52 La Corte ha dichiarato che il giudice nazionale deve tener conto del fatto che, alla luce, in particolare, dell'obiettivo della direttiva suddetta, ossia la protezione dei consumatori contro le clausole abusive inserite nei contratti stipulati con questi ultimi dai professionisti, l'eccezione stabilita dall'articolo 1, paragrafo 2, della stessa direttiva deve essere interpretata restrittivamente, in modo da garantire l'efficacia pratica di quest'ultima (v., in tal senso, sentenze del 10 settembre 2014, Kušionová, C-34/13, EU:C:2014:2189, punto 77, e del 20 settembre 2018, OTP Bank e OTP Faktoring, C-51/17, EU:C:2018:750, punto 54 nonché giurisprudenza ivi citata).

53 In ogni caso, occorre ricordare che una clausola contrattuale, inserita in un contratto concluso da un professionista con un consumatore, è esclusa dall'ambito di applicazione di tale direttiva solamente se detta clausola contrattuale riproduce il contenuto di una disposizione legislativa o regolamentare imperativa, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13, letto alla luce del considerando 13 di quest'ultima (v., in tal senso, sentenza del 10 settembre 2014, Kušionová, C-34/13, EU:C:2014:2189, punto 80).

54 Una siffatta esclusione è giustificata dal fatto che è legittimo presumere che il legislatore nazionale abbia creato un equilibrio tra l'insieme dei diritti e degli obblighi delle parti di determinati contratti, equilibrio che il legislatore dell'Unione ha esplicitamente inteso preservare (sentenze del 21 marzo 2013, RWE Vertrieb, C-92/11, EU:C:2013:180, punto 28, e del 3 aprile 2019, Aqua Med, C-266/18, EU:C:2019:282, punto 33).

55 Sebbene la Corte, nella propria giurisprudenza, abbia elaborato i criteri di interpretazione dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13, spetta al giudice del rinvio trarne le conseguenze concrete.

56 Nel caso di specie, occorre rilevare, fatte salve le verifiche che il giudice del rinvio deve effettuare al riguardo, che non risulta che una clausola contrattuale, la quale non faccia altro che attuare un metodo per calcolare il limite massimo del costo del credito extrainteressi, «riproduca», in senso stretto, la disposizione nazionale considerata (v., in tal senso, sentenza del 3 aprile 2019, Aqua Med, C-266/18, EU:C:2019:282, punti 35 e 36).

57 Infatti, detta disposizione non sembra, di per sé, determinare i diritti e gli obblighi delle parti del contratto, ma limita unicamente la loro libertà di fissare il costo del credito extrainteressi al di sopra di un certo livello e non impedisce affatto al giudice nazionale di controllare l'eventuale carattere abusivo di una siffatta fissazione, anche al di sotto del limite massimo previsto per legge.

58 Alla luce delle considerazioni che precedono, l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che non è esclusa dall'ambito di applicazione di tale direttiva una clausola contrattuale, che fissa il costo del credito extrainteressi rispettando il limite massimo previsto da una disposizione nazionale, senza necessariamente tener conto dei costi effettivamente sostenuti.

## Sulle spese

59 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

1) **L'articolo 3, lettera g), l'articolo 10, paragrafo 2, e l'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che prevede un metodo di calcolo relativo all'importo massimo del costo del credito extrainteressi che può essere imposto al consumatore, a condizione che tale normativa non introduca obblighi di informazione supplementari riguardanti tale costo del credito extrainteressi, che si aggiungano a quelli previsti da detto articolo 10, paragrafo 2.**

2) **L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che non è esclusa dall'ambito di applicazione di tale direttiva una clausola contrattuale, che fissa il costo del credito extrainteressi rispettando il limite massimo previsto da una disposizione nazionale, senza necessariamente tener conto dei costi effettivamente sostenuti.**

Firme